

Il questionario della Corte dei Conti sul Rendiconto 2018

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE

Paola Cella

Dottore Commercialista dell'Ordine di Milano

**Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it**

Funzioni dell'organo di revisione

L'art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 introduce l'obbligo in capo all'organo di revisione degli enti locali di predisporre una **Relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto** da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La relazione deve essere predisposta secondo le Linee guida e il questionario che sono approvati ogni anno dalla Corte dei Conti.

Recentemente sono stati approvati i questionari su:

- Rendiconto 2018
- Bilancio consolidato 2018
- Bilancio di previsione 2019/2021

Questionario della Corte dei Conti

La compilazione del questionario deve avvenire entro il termine indicato da ciascuna Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Eventuali ritardi o omissioni possono rallentare/ostacolare l'attività di controllo della Corte dei Conti e possono comportare responsabilità in capo ai revisori.

Il comportamento omissivo dell'organo di revisione è segnalato al Consiglio per l'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 235 del TUEL e può anche essere informata la Procura regionale della Corte dei conti per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale.

Ritardi/omissioni nella compilazione del questionario della Corte dei Conti

Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Abruzzo: Deliberazioni n. 43, 44 e 45 del 31 maggio 2013

La Sezione Abruzzo dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ai fini della verifica della sussistenza di eventuali responsabilità per omissione di atti di ufficio, reato che ai sensi dell'art. 328 c.p. può essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 €.

Ritardi/omissioni nella compilazione del questionario della Corte dei Conti

La Corte dei Conti del Molise (deliberazione 1/2009) ha anche disposto, oltre alla segnalazione al Consiglio comunale, la **segnalazione** del comportamento omissivo dei revisori al **Ministero della giustizia**, al **Consiglio dell'ordine** professionale competente e dalla locale **Prefettura**, affinché adottino i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ritardi/omissioni nella compilazione del questionario della Corte dei Conti

La Corte dei Conti del Veneto (deliberazione n. 24 del 5 febbraio 2019) ricorda che **l'ente locale è obbligato a fornire tutti i dati al revisore** per l'adempimento del proprio mandato e qualora vi sia una posizione di conflitto tra i due soggetti (revisore e ufficio finanziario) causata dalla **mancata collaborazione** circa i dati da inviare alla Corte dei Conti **entrambi sono da considerare responsabili.**

Questionario della Corte dei Conti sul Rendiconto della Gestione 2018

Sezione Autonomie della Corte dei Conti

Delibera n. 12/2019 del 28/5/2019:

Linee guida e relativo questionario sul Rendiconto della Gestione 2018

Il questionario, che si compila on line mediante l'applicativo Con.Te., analizza gli aspetti principali della gestione ritenuti temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali:

- la gestione finanziaria
- il risultato di amministrazione
- l'indebitamento
- la corretta tenuta della contabilità armonizzata.

Questionario Rendiconto 2018

Il questionario sul Rendiconto della Gestione 2018 è suddiviso in due parti:

- Parte 1 – Quesiti
 - Informazioni anagrafiche
 - Notizie generali sull'ente
 - Domande preliminari
 - Sezioni I/VI
- Parte 2 – Dati contabili
 - Sezioni I/II

Appendice per gli enti terremotati

Sezione Note

La Corte dei Conti ha avviato un **percorso di semplificazione del questionario**, e già da alcuni anni si privilegia la parte dei “quesiti” rispetto alle informazioni contabili, grazie all'impiego di altri strumenti che alimentano l'acquisizione delle informazioni contabili (es. BDAP).

BDAP

Una volta approvato il Rendiconto di gestione gli enti locali devono:

- pubblicare, entro 30 giorni dall'approvazione, sul proprio sito internet il rendiconto e gli allegati in forma sintetica, aggregata e semplificata secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016
- inviare il rendiconto entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione alla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche). In caso di mancato invio, viene comminata la sanzione che consiste nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo.

BDAP

2. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2018, trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

3. I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente?

La semplificazione del questionario (minori informazioni richieste perché già disponibili tramite BDAP) **non esonera i Revisori dall'onere di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti.**

I Revisori sono tenuti a compiere questa verifica ed, eventualmente, a segnalare la necessità di inserire le informazioni mancanti o di correggere quelle errate.

Pertanto è necessario che il Presidente del Collegio/Revisore Unico si iscriva presso la BDAP. Link: <http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx>.

BDAP

La Corte ritiene inoltre fondamentale non solo la **correttezza** ma anche la **tempestività** dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.

Non si tratta, infatti, di meri adempimenti a fini statistici, in quanto le banche dati sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

(Deliberazione n. 10/sezaut/2018)

Allegati al Rendiconto (art. 11 c. 4 Dlgs 118/2011)

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione

Allegati al Rendiconto (art. 11 c. 4 Dlgs 118/2011)

- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6

Domande Preliminari

1. L'organo di revisione, nel corso del 2018, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Nell'ambito dell'attività di collaborazione l'organo di revisione invita, in primo luogo, l'ente locale a porre in essere azioni correttive, che se non attuate possono dare luogo al **Referto al Consiglio su gravi irregolarità della gestione** (art. 239, co. 1, lett. e) del Tuel)

Oltre al Referto (da attuarsi secondo le modalità riportate nel regolamento di contabilità) l'organo di revisione procede alla contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Gravi irregolarità della gestione

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali (documento n. 4)

A titolo esemplificativo:

- il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio o la mancata informazione sull'esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;
- il riconoscimento di debiti fuori bilancio senza l'effettiva copertura;
- la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;
- i maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
- l'esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno;
- l'irregolare tenuta della contabilità;

Gravi irregolarità della gestione

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali (documento n. 4)

E ancora:

- la mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
- l'utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;
- la mancata resa del conto degli agenti contabili;
- la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione;
- l'esistenza di gestioni fuori bilancio;
- la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili.

Alcune possibili criticità della gestione

Alcune possibili irregolarità/criticità della gestione rilevate dalla Corte dei Conti sui rendiconti 2015 e 2016:

- non corretta quantificazione e/o funzionamento del Fondo Pluriennale Vincolato;
- mancato inserimento nel bilancio di previsione del FPV in entrata;
- disavanzo di parte corrente (costituisce un indice di difficoltà);
- gestione di competenza negativa;
- fragilità degli equilibri di bilancio derivanti dalla differenza negativa di parte corrente, e ricorso all'applicazione di avanzo e l'utilizzo di permessi a costruire;
- basso grado di efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- eccessivo indebitamento e superamento dei limiti consentiti;
- anomalo aumento dei residui passivi e forte accumulo dei residui attivi correnti dei titoli II e III;

Alcune possibili criticità della gestione

(segue):

- errore nel calcolo FCDE;
- mancato chiarimento evoluzione del FCDE
- reimputazione di residui sia attivi che passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario dei residui;
- mancato accantonamento di avanzo per il fondo contenziosi;
- allocazione tra le “partite di giro” o “servizi in contro terzi” di poste da iscrivere in altri titoli del bilancio;
- inadeguato monitoraggio dei flussi di cassa al fine di evitare ricorsi ad anticipazioni di tesoreria;
- difficoltà nella riscossione delle entrate;
- reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria
- mancanza dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
- assenza di adeguati cronoprogrammi di spesa

Domande Preliminari

4. *Nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo - previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) - della codifica della transazione elementare?*

Domande Preliminari

5. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2018, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

N.B. Durante la gestione in occasione dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione l'organo di revisione deve verificare, nel suo parere, il rispetto delle condizioni di seguito riassunte.

Applicazione dell'avanzo

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione è disciplinata dai seguenti articoli del Tuel:

- art. 163 c.7
- art. 175 c. 5-bis lett. a) e 5-ter
- art. 187 c.3 e 3-quinquies
- paragrafi 8.11 e 9.2 principio applicato 4/2

L'avanzo di amministrazione può essere applicato solo al primo esercizio del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione

+ FONDO DI CASSA AL 31/12	1.000
+ RESIDUI ATTIVI	+400
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle Finanze	
- RESIDUI PASSIVI	-200
- FPV SPESE CORRENTI	-80
- FPV SPESE C/CAPITALE	-500
= RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	620

Avanzo di amministrazione art. 187 Tuel

Il risultato di amministrazione è distinto in:

- fondi vincolati
- fondi accantonati
- fondi destinati agli investimenti
- fondi liberi

Se l'avanzo non è sufficiente per comprendere tutte queste componenti allora l'ente è in disavanzo.

Composizione del risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre X		620
PARTE ACCANTONATA		
- Fondo crediti dubbia esigibilità		100
- Fondi rischi contenzioso legale		200
- Fondo anticipazioni liquidità		
- Fondo perdite società partecipate		
- Altri accantonamenti.....		
	Totale parte accantonata (B)	300
PARTE VINCOLATA		
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili		100
- Vincoli derivanti da trasferimenti		
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui		30
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
- Altri vincoli da specificare		
	Totale parte vincolata (C)	130
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	150
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)		40

Applicazione dell'avanzo libero

Il risultato di amministrazione è accertato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

Nel bilancio di previsione è consentito l'utilizzo dell'avanzo presunto esclusivamente per alcuni dei fondi che lo compongono e nel rispetto di determinate condizioni.

I fondi liberi ed i fondi destinati agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Applicazione dell'avanzo libero

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il **bilancio di previsione** o con provvedimento di **variazione di bilancio**, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Applicazione dell'avanzo libero

La quota libera del risultato di amministrazione NON può essere utilizzata/applicata al bilancio di previsione se l'ente sta utilizzando fondi a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti e/o si trova in anticipazione di tesoreria, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 Tuel.

Domande Preliminari

6. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2018, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

Applicazione dell'avanzo vincolato

L'avanzo vincolato presunto può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione, anche in assenza di approvazione del rendiconto di gestione.

Se l'applicazione dell'avanzo avviene in fase di predisposizione del bilancio di previsione la Giunta è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione, un prospetto aggiornato del presunto risultato di amministrazione.

Se l'aggiornamento del prospetto non viene approvato dalla Giunta è necessario variare immediatamente il bilancio di previsione ed eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Se l'applicazione dell'avanzo vincolato avviene dopo l'approvazione del bilancio di previsione è necessario che:

- 1) la Giunta approvi preliminarmente il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto
- 2) poi con successiva variazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione.

Applicazione dell'avanzo vincolato

Durante l'esercizio provvisorio l'**applicazione dell'avanzo vincolato presunto è consentita con l'adozione di una deliberazione di variazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, e nel rispetto di determinate condizioni.**

La deliberazione di variazione della Giunta:

- richiede una relazione documentata del dirigente/responsabile competente;
- serve esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente
- richiede l'approvazione da parte della Giunta di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto calcolato su dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Se il prospetto approvato dalla Giunta evidenzia un disavanzo di amministrazione non è possibile procedere con le consuete regole dell'esercizio provvisorio e l'Ente deve immediatamente approvare il bilancio di previsione ed iscriverne tra le spese il disavanzo.

Domande Preliminari

9. L'Ente si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205?

Per gli anni 2018/2020 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali (anche di partecipazioni societarie) per finanziare le quote di capitale dei mutui/prestiti obbligazionari, a condizione che:

- a) nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente risulti un rapporto totale delle immobilizzazioni/debiti da finanziamento > 2 ;
- b) nel bilancio di previsione non vi siano incrementi di spesa corrente ricorrente;
- c) gli accantonamenti al FCDE siano regolari.

Domande Preliminari

12. È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

Domande Preliminari

17. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

Al responsabile del servizio finanziario spetta l'adozione di linee di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento di controlli sugli equilibri finanziari.

L'organo di revisione vigila sull'attività svolta dal responsabile del servizio finanziario. (art. 147-quinquies Tuel)

Questi controlli, svolti secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, coinvolgono i vari responsabili dei servizi, il segretario o il direttore generale e gli organi di governo dell'ente, e consistono:

- nella verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- nella salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione;
- nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- nella verifica degli effetti prodotti dagli organismi esterni sul bilancio dell'ente.

Domande Preliminari

18. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

Se la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese – che possono **pregiudicare gli equilibri del bilancio** il responsabile finanziario è tenuto a segnalare questi fatti, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, al legale rappresentante dell'ente, al consiglio, al segretario ed all'organo di revisione e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La segnalazione va fatta entro 7 gg dalla conoscenza dei fatti.

Il consiglio provvede al riequilibrio della gestione ex art. 193 Tuel, entro 30 gg dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Parte 1) Sezione 1 – Gestione finanziaria

- 1. Flussi e risultato di cassa**
- 2. Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria**
- 3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato**
- 4. Gestione delle entrate: grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali**
- 5. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità**
- 6. Gestione dei residui**
- 7. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti**
- 8. Accantonamenti - verifica congruità**
- 9. Servizi conto terzi e partite di giro**

La gestione dei residui

6.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

Con il riaccertamento dei residui si verificano «le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e la loro corretta imputazione in bilancio»

Il riaccertamento deve essere eseguito nel rispetto di quanto indicato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e dai punti 9.1 e 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

La gestione dei residui (segue)

Il riaccertamento dei residui deve essere svolto da ciascun responsabile della gestione e non solo dal responsabile del servizio finanziario.

6.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

Per quanto riguarda i residui passivi la Corte chiede di verificare se ci sono debiti vecchi. Infatti si possono conservare tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio chiuso, ma non pagate

6.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti?

La gestione dei residui (segue)

Per i CREDITI si distingue tra:

- **Crediti con obbligazione giuridica ed esigibili nell'esercizio:** sono i residui attivi al 31/12
- **Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio:** si cancella l'accertamento che viene iscritto nell'esercizio in cui il credito sarà esigibile
- **Crediti di dubbia esigibilità:** sussistono incertezze sulla riscossione e alimentano l'accantonamento al FCDE. Decorsi tre anni dalla scadenza, il responsabile valuta la cancellazione dal conto del bilancio
- **Crediti inesigibili:** la probabilità di riscossione è pressoché nulla, anche se non sono ancora prescritti. Vengono stralciati dal conto del bilancio ma non vengono cancellati dallo stato patrimoniale. I crediti stralciati sono riportati in appositi elenchi allegati al rendiconto annuale
- **Crediti assolutamente inesigibili o insussistenti:** il diritto alla riscossione è venuto a meno e sono cancellati anche dallo stato patrimoniale.

La gestione dei residui (segue)

Crediti inesigibili

5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

5.2.1.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?

5.2.1.3 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL?

5.2.1.3.1 *In caso di risposta positiva alla domanda precedente indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:*

La gestione dei residui (segue)

Crediti assolutamente inesigibili o insussistenti: vengono eliminati dal bilancio ed è richiesto che l'inesigibilità o l'insussistenza del credito sia motivata e sia riportata una analitica descrizione delle procedure seguite per cercare di riscuotere i crediti.

6.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

6.2.1.1. *Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?*

a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale

b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione

Accantonamenti - congruità

8. L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

8.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

L'organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti.

Fondo contenziosi

E' un Fondo Rischi che è accantonato in misura pari alle risorse necessarie per far fronte al pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze (punto 5.2 lettera h) del principio applicato della contabilità finanziaria).

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha **significant** **probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva**, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

L'ente deve accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

Fondo contenziosi

Se il contenzioso si riferisce ad una obbligazione già sorta, per la quale era già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. Tuttavia occorre accantonare somme relative al **rischio di maggiori spese** legate al contenzioso.

Se l'importo da accantonare per contenziosi è particolarmente rilevante, **l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.**

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

Altri accantonamenti

8.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

8.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

8.4.2 *In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?*

Fondo perdite società partecipate

A decorrere dall'anno 2015 si istituisce un fondo nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un **risultato di esercizio o saldo finanziario negativo**.

Gli enti locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, proporzionalmente alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a questo bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile (comma 1)

Per i primi anni (2015/2017) gli accantonamenti sono più contenuti.

Fondo perdite società partecipate

L'importo accantonato nel fondo è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui **l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.**

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione

Indennità di fine mandato del sindaco

L'indennità è pari ad una mensilità spettante per ogni 12 mesi di mandato, che viene ridotta per periodi inferiori all'anno.

Spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

E' calcolata in base all'importo effettivamente corrisposto al sindaco e non all'importo teorico spettante. Qualora il sindaco abbia rinunciato a percepire l'indennità non è dovuto nulla a titolo di indennità di fine mandato.

La spesa è finanziata mediante applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione, fatta eccezione per il rateo maturato nell'anno di svolgimento delle elezioni.

Altri accantonamenti

8.5 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione?

8.6 Entro il 31/12/2018 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?

8.6.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme?

8.6.2 In caso di risposta positiva, l'accordo decentrato integrativo reca il parere dell'Organo di revisione?

Trattamento accessorio

Le spese relative al trattamento accessorio assumono la natura di spesa vincolata.

Tali spese sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il fondo.

In caso di mancata costituzione del fondo accessorio entro il 31/12 dell'anno di riferimento: le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le somme relative al trattamento accessorio sono stanziare ed impegnate in maniera differente a seconda che:

- **entro il 31/12 sia sottoscritta la contrattazione decentrata integrativa**: si impegna la spesa relativa al trattamento accessorio e si imputa contabilmente agli esercizi in cui le obbligazioni scadono e diventano esigibili
- **in caso di mancata sottoscrizione entro il 31/12**: le risorse destinate al finanziamento del fondo (formalmente costituito con delibera) risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere il relativo impegno le risorse confluiscono tra i fondi vincolati del risultato di amministrazione.

Parte 1) Sezione 1 – Gestione finanziaria

7. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

7.1 L'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti? In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 L'ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL?

7.3 L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013?

7.4 In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge?

7.5 L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013?

Tempestività dei pagamenti

L'art. 41 c. 1 del DL 66/2014 indica le misure utili a prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti delle PA.

In particolare:

Alla relazione al Rendiconto di gestione è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ex art. 33 D.Lgs. n.33/2013).

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.

Art. 183 c. 8 Tuel

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, **il responsabile della spesa che adotta** provvedimenti che comportano **impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa** e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Parte 1) Sezione 2 – Indebitamento e strumenti di finanza derivata

- 1. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità**
- 2. Rispetto del limite di indebitamento**
- 3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere**

Parte 1) Sezione 3 – Rispetto del saldo di finanza pubblica

Parte 1) Sezione 4 – Organismi partecipati

Parte 1) Sezione 5 – Stato patrimoniale

Parte 1) Sezione 6 – Province

Parte 2 – Dati contabili

Dati contabili

- **Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio**
- **Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1**
- **Minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento**
- **Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione**
- **Equilibri di cassa, consistenza del fondo cassa al 31/12 e evoluzione nell'ultimo triennio**
- **Evoluzione della cassa vincolata nell'ultimo triennio**
- **Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio**
- **Alimentazione del FPV**
- **Entrate: grado di attendibilità, efficienza di accertamento e riscossione, andamento riscossione dei residui**
- **Indebitamento: rispetto del limite, consistenza al 31/12, rinegoziazione di mutui e garanzie concesse**